



Lunedì 19/07/2021

Estensione del credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 4 del decreto "Sostegni-bis" proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta in relazione all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d'azienda (articolo 28, DL n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d'imposta previsto nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività ovvero pari al 50% dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Â

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d'imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d'azienda, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Per chi svolge attività economica, l'accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020; condizione quest'ultima, non richiesta per chi ha iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito è fruibile solo se il canone risulta pagato, con compensazione in F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti.